



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

FLP DIFESA

Coordinamento Nazionale



✉ piazza Dante, 12 - 00185- ROMA - ☎ 06-77201726 📠 06-77201728 - @-mail: nazionale@flpdifesa.it - web: www.flpdifesa.it

NOTIZIARIO n.47 del 13.03.2007

Risposta di Persociv a specifico quesito di FLP DIFESA PERMESSI RETRIBUITI EX ART.18 CCNL 1994-97: IL DIRIGENTE NON DISPONE DI POTERI DISCREZIONALI

La FLP DIFESA ha proposto nell'ottobre u.s. uno specifico quesito a Persociv in materia di concessione dei permessi retribuiti ex art.18, comma 2, del CCNL 1994-1997.

La risposta che ci è pervenuta dalla Direzione Generale del personale civile, e che alleghiamo in copia alla presente per opportuna conoscenza di tutte le nostre strutture, fornisce delle importanti precisazioni che vale la pena di richiamare:

"L'espressione «particolari motivi familiari o personali», contenuta nel sopraindicato art.18, ai quali è subordinata la concessione dei permessi in parola, non deve essere intesa, a giudizio di questa D.G., in senso eccessivamente restrittivo, quasi che per "particolari" debba intendersi "gravi", bensì deve essere interpretata in senso lato, con la conseguenza che gli stessi andranno concessi, ovviamente nei limiti quantitativi previsti dalla disposizione contrattuale, tutte le volte che non venga addotto un motivo del tutto futile ed insignificante per la vita personale e familiare del dipendente.

Infatti, il responsabile dell'ufficio non dispone, in materia, di un vero e proprio sindacato discrezionale sui motivi posti a base della richiesta del dipendente, ma a quest'ultimo può solo opporre eventuale ragioni organizzative e/o di servizio apprezzate come prevalenti".

Le precisazioni di Persociv fanno dunque giustizia delle assurde pretese di qualche Dirigente che ritiene di poter entrare nel merito dei motivi adottati dal dipendente a sostegno della propria richiesta, e di concederli o di non concederli sulla base di una propria insindacabile valutazione discrezionale. Non è così, evidentemente, e ora c'è anche l'autorevole conferma della nostra Direzione Generale.

Si prega di dare alla presente la massima diffusione tra i lavoratori.

Fraterni saluti

IL COORDINATORE GENERALE FLP DIFESA
(Giancarlo PITTELLI)



Ministero della Difesa

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE
 II Reparto – Div. 4[^] – Sez. 2[^]
 Viale dell'Università, 4 – 00185 ROMA

Dott. Fabrizio NEBBIA
 Collaboratore di amministrazione
 Tel. 06/49862417

M-DGCIV

PROT. PARTENZA N° 014350
 DEL 28 FEB. 2007

FLP DIFESA Coordinamento Nazionale	
Data	<u>7.3.2007</u>
Prot. N.	<u>0067/SH</u>

A

e p. c.



FLP DIFESA
 Coordinamento Nazionale
 Piazza Dante, 12
 00185 Roma
 Rif. fg. n° 328 / C.N.

OGGETTO: Quesito – Permessi retribuiti ex art. 18, comma 2, CCNL 94/97 – Presupposti per la concessione.

L'O. S. FLP DIFESA – Coordinamento Nazionale – ha fatto qui pervenire una richiesta di parere in ordine ad una nota di [redacted] emessa in materia di permessi retribuiti ex art. 18, comma 2, CCNL 94/97.

In merito, la scrivente formula le proprie considerazioni.

L'espressione << particolari motivi familiari o personali >> – contenuta nel sopraindicato art. 18 – ai quali è subordinata la concessione dei permessi in parola, non deve essere intesa, a giudizio di questa D. G., in senso eccessivamente restrittivo, quasi che per "particolari" debba intendersi "gravi", bensì deve essere interpretata in senso lato, con la conseguenza che gli stessi andranno concessi – ovviamente nei limiti quantitativi previsti dalla disposizione contrattuale – tutte le volte che non venga addotto un motivo del tutto futile ed insignificante per la vita personale e familiare del dipendente.

Infatti, il responsabile dell'ufficio non dispone, in materia, di un vero e proprio sindacato discrezionale sui motivi posti a base della richiesta del dipendente, ma a quest'ultimo può solo opporre eventuali ragioni organizzative e/o di servizio apprezzate come prevalenti.

Sulla base delle considerazioni che precedono, si ritiene quindi che nel caso prospettato possa essere senz'altro concesso al dipendente di fruire delle 2,30 ore di permesso retribuito ai sensi dell'art. 18, comma 2, C.C.N.L., con la sola precisazione che una volta esercitata l'opzione per la modalità oraria, potrà fruire del permesso a giorni solo nel limite delle 18 ore previste dalla disposizione contrattuale.

IL DIRETTORE GENERALE
 (Dir. Gen. Dr. Carlo LUCIDI)

Lucidi